

Il **decreto legge 21 maggio 2025 n. 73 (c.d. Decreto Infrastrutture)** è stato convertito con modificazioni dalla **legge n. 105 del 18 luglio 2025**, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2025. Il Decreto, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, ha introdotto importanti novità in tema di contratti pubblici.

In particolare, l'**articolo 2 del d.l. 73/2025** è intervenuto su diverse disposizioni del d.lgs. 36/2023, riguardanti:

- gli **incentivi per le funzioni tecniche** a favore del personale con qualifica dirigenziale (art. 45, comma 4);
- l'**anticipazione del prezzo** per i servizi di ingegneria e architettura (art. 125 e Allegato II.14);
- i **criteri ambientali minimi** per gli interventi di ristrutturazione (art. 57, comma 2);
- le procedure per l'esecuzione di **lavori in circostanze di somma urgenza** e per gli **eventi di protezione civile** (art. 140 e art. 140-*bis*);
- gli **attestati di qualificazione** per l'esecuzione di appalti pubblici (art. 225-*bis*, art. 119 e Allegato II.12);
- la disciplina relativa al **Collegio consultivo tecnico** (Allegato V.2);

Inoltre, lo stesso articolo 2 del d.l. 73/2025 ha introdotto il **nuovo articolo 46-*bis* del Codice della protezione civile**, d.lgs. 1/2018, al fine di disciplinare le procedure di affidamento di contratti pubblici in occasione delle emergenze di protezione civile.

L'**articolo 9 del d.l. 73/2025**, infine, ha modificato la disciplina della **revisione prezzi** e delle **compensazioni straordinarie**, per i soli contratti di lavori.

Con particolare riguardo agli **incentivi per le funzioni tecniche**, il Decreto Infrastrutture ha modificato il comma 4 dell'articolo 45 del D.Lgs. 36/2023, consentendo la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche **anche al personale con qualifica dirigenziale**, in deroga al regime di onnicomprensività stipendiale previsto dall'articolo 24, comma 3, del d.lgs. 165/2001, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. E' stato previsto, inoltre, l'obbligo per le Amministrazioni che erogano tali incentivi di trasmettere agli organi di controllo le informazioni relative

all'ammontare degli importi annualmente corrisposti ai dirigenti in deroga al regime di cui al citato art. 24, nonché il numero dei beneficiari. Quanto all'efficacia temporale, in sede di conversione è stato stabilito che le disposizioni di cui all'art. 45 e all'Allegato I.10 del d.lgs. 36/2023, come modificate dal d.lgs. 209/2024 e dal d.l. 73/2025, si applicano alle funzioni tecniche svolte **a decorrere dal 31 dicembre 2024**, riferite a procedure affidate ai sensi del codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore della disposizione.

*

Il Decreto Infrastrutture è intervenuto in tema di **anticipazione del prezzo**, estendendo ai **servizi di ingegneria e architettura** la possibilità di prevedere nei documenti di gara una anticipazione del corrispettivo, nei limiti delle disponibilità del quadro economico, fino al 10% del valore del contratto. Le modifiche al Codice dei contratti pubblici riguardano, nello specifico, l'art. 125, comma 1, e l'art. 33 dell'Allegato II.14, cui è stato aggiunto il comma 1-*bis*. In sintesi, l'esclusione dall'anticipazione del prezzo stabilita in via generale per i contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14, non trova più applicazione per i servizi di ingegneria e architettura, per i quali il Decreto ha espressamente previsto un'eccezione. Ne consegue la possibilità per i prestatori di servizi tecnico-progettuali di richiedere un'anticipazione del pagamento del corrispettivo secondo le modalità e nei limiti indicati dalla norma.

*

Per quanto riguarda i **criteri ambientali minimi**, il Decreto Infrastrutture ha modificato l'art. 57, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, imponendo l'osservanza dei CAM relativi agli interventi edilizi **anche in caso di interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione**. E' stata, quindi, eliminata la previsione che imponeva la specifica adozione di adeguati criteri da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

*

Quanto alle **procedure di somma urgenza e di protezione civile**, il Decreto Infrastrutture ha riorganizzato la disciplina del Codice dei contratti pubblici, da un lato modificando l'art. 140, dal quale sono state espunte le norme sulle procedure di protezione civile, dall'altro introducendo il nuovo art. 140-*bis*, dove queste sono state ricollocate. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, la nuova formulazione dell'art. 140 del Codice chiarisce che la valutazione di indispensabilità, per rimuovere lo stato di pregiudizio alla

pubblica e privata incolumità, è circoscritta ai lavori di importo superiore a 500.000 euro e, in ogni caso, l'ammontare di lavori oggetto di immediata esecuzione **non può superare la soglia di rilevanza europea**; è stato, inoltre, esteso l'ambito operativo delle procedure di somma urgenza **anche all'affidamento di servizi tecnici**, qualora l'amministrazione non disponga di adeguate professionalità. L'articolo ha subito ulteriori modifiche volte al coordinamento formale delle disposizioni, mediante la soppressione del comma 6 (il cui contenuto è spostato nei nuovi commi 1-*bis* e 1-*ter*), la soppressione del comma 8 (il cui contenuto è riprodotto nel comma 1) e l'eliminazione delle previsioni specificamente dedicate alla protezione civile, ossia i commi 11 e 12, che sono confluiti, con alcune modifiche, nel nuovo art. 140-*bis*.

Il Decreto Infrastrutture, inoltre, ha introdotto il **nuovo articolo 46-*bis* del Codice della protezione civile** (d.lgs. 1/2018), che disciplina gli affidamenti di contratti nell'ambito delle emergenze di protezione civile, prescrivendo l'applicazione delle norme dell'articolo medesimo, salva l'applicazione dell'art. 140-*bis* del d.lgs. 36/2023.

*

In tema di **qualificazioni e subappalto**, l'art. 2, comma 1, lett. f) del d.l. 73/2025, ha inserito un nuovo comma 3-*bis* nella disciplina transitoria dell'art. 225-*bis* del Codice dei contratti pubblici, al fine di prorogare l'applicazione delle norme dell'art. 119, comma 20, e dell'art. 23 dell'Allegato II.12, nel testo vigente al 1° luglio 2023. Queste, pertanto, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, ossia ai procedimenti per i quali il bando o l'avviso sia stato pubblicato prima del 31 dicembre 2024 e, nei contratti senza bando o avviso, per i quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte. Il testo delle citate norme del Codice (art. 119 e art. 23 dell'Allegato II.12), infatti, è stato modificato dal d.lgs. 209/2024, c.d. Decreto Correttivo. In sintesi, il Decreto Infrastrutture, nel modificare la disciplina transitoria, chiarisce l'efficacia temporale delle norme codicistiche pre e post Correttivo, con la conseguenza che la previsione introdotta dal d.lgs. 209/2024 riguardante la possibilità soltanto per i subappaltatori (e non anche per gli appaltatori) di utilizzare i certificati per le prestazioni affidate in subappalto, al fine di ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione, si applica solo alle procedure di gara avviate a far data dal 31 dicembre 2024. Lo stesso vale per la previsione che consente all'impresa affidataria, ai fini dell'ottenimento dell'attestazione SOA, di utilizzare i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili al solo fine di determinare la cifra di affari complessiva.

*

Il Decreto Infrastrutture è intervenuto anche sulle modalità di costituzione del **Collegio consultivo tecnico**, mediante la modifica da parte dell'art. 2, comma 1, lettere g) e g-*bis*), del d.l. 73/2025, dell'Allegato V.2 al Codice. Il Decreto ha stabilito che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nomini un suo componente, oltre ai casi in cui partecipi al finanziamento della spesa, anche ove svolga il ruolo di concedente. E' stata, inoltre, modificata la disposizione dell'Allegato V.2 riguardante i requisiti e le incompatibilità dei membri del Collegio consultivo tecnico. In particolare, a seguito della nuova formulazione, esperienza e qualificazione dei componenti sono comprovate dal possesso di uno o più dei requisiti indicati dalla norma (non più un solo requisito, come nel testo previgente). E' stato chiarito che ai fini del computo del periodo minimo di possesso del requisito o dei requisiti di esperienza e qualificazione, si considera anche il tempo necessario per l'acquisizione dei requisiti di esperienza o qualificazione, anche cumulativamente considerati. Si segnala, infine, l'avvenuta soppressione dell'elenco dei soggetti appartenenti o appartenuti alle amministrazioni in possesso dei requisiti in seno all'Osservatorio del Collegio consultivo tecnico.

*

Per quanto riguarda la **revisione dei prezzi**, l'art. 9 del d.l. 73/2025 prevede l'applicazione ai contratti di lavori, con termine finale di presentazione delle offerte tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, della disciplina sulla revisione prezzi prevista dall'art. 60 del Codice dei contratti pubblici, a condizione che i contratti non abbiano beneficiato di precedenti forme di compensazione e siano rispettati determinati requisiti di sostenibilità economica.

Come specificato nella Relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 2416, l'intervento mira a colmare una lacuna legislativa derivante dalla sovrapposizione tra la disciplina revisionale dei prezzi, introdotta dall'art. 29 del d.l. 4/2022 (c.d. "Decreto Sostegni-*ter*"), e le disposizioni dell'art. 26, comma 6-*ter* e comma 6-*sexies*, del d.l. 50/2022 (c.d. "Decreto Aiuti"). Vi era, infatti, una categoria di contratti pubblici priva di meccanismi contrattuali o extra-contrattuali idonei a coprire l'ipotesi di incremento di prezzi in fase di esecuzione. Si trattava, appunto, dei contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, che risultavano: a) esclusi dal periodo di applicazione dei contributi per il "caro materiali" di cui all'art. 26 del d.l. 50/2022; b) soggetti all'obbligo di inserimento nei bandi di gara di apposite clausole revisionali, redatte ai sensi dell'art. 29 del d.l. 4/2022, ma di fatto destinate a rimanere inattuate a causa della mancanza dei relativi meccanismi applicativi. Tali lacune non sono

state colmate dall'art. 60 del d.lgs. 36/2023, che trova applicazione solo per gli appalti aggiudicati sulla base di documenti iniziali di gara pubblicati a decorrere dal 1° luglio 2023.

L'art. 9 del Decreto Infrastrutture, quindi, estende la possibilità di applicare la “nuova revisione prezzi” di cui al d.lgs. 36/2023 anche a contratti di lavori esclusi dal campo di applicazione del Decreto Aiuti.

In sede di conversione, inoltre, è stato aggiunto il **comma 1-bis** all'art. 9 del d.l. 73/2025, che va a modificare l'art. 26, comma 6-bis, del d.l. 50/2022, in tema di **compensazione straordinaria** dei prezzi. Più precisamente, la norma del Decreto Aiuti prevede per gli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, la possibilità di adottare i SAL relativi a lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, sulla base dei prezzi regionali annualmente aggiornati; le variazioni possono includere sia aumenti che riduzioni rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta. La disposizione del Decreto Infrastrutture precisa che le variazioni in diminuzione dei prezzi si applicano “per le sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nell'anno 2025”.

6.8.2025

Avv. Laura Taglienti